
Azienda Multiservizi Comunali (AMSC) di Gallarate

***AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO MORIGGIA DI
GALLARATE***

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 2 – VALORE STIMATO E DURATA DELLA CONCESSIONE	3
ART. 3 – DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E GESTIONE DEI SERVIZI.....	3
ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	4
ART. 5 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE.....	5
ART. 6 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL’AGIBILITA’ .	6
ART. 7 – CONSEGNA DEGLI IMMOBILI	6
ART. 8 – RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI	6
ART. 9 – CONTROLLI E VERIFICHE SULLA GESTIONE	6
ART. 10 – SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 11 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	7
ART. 12 – GARANZIE	7
ART. 13 – CANONE DI GESTIONE	8
ART. 14 – TARIFFE D’USO.....	8
ART. 15 – RENDICONTI.....	8
ART. 16 - INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE.....	8
ART. 17 – PAGAMENTI	9
ART. 18 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 19 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA	9
ART. 20 – POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI.....	9
ART. 21 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ	10
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
ART. 24 – FORO COMPETENTE.....	12
ART. 25 – NORMA DI RINVIO	12

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina l'esecuzione del contratto di concessione per la gestione del Centro Sportivo "Moriggia" sito nel Comune di Gallarate, in via Benedetto Croce n. 1. In particolare, al concessionario sarà affidata mediante concessione di cui all'art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la gestione dell'interno Centro Sportivo, con riferimento a tutti gli impianti e le attività attualmente presenti all'interno del Centro stesso, nessuna esclusa.

Al concessionario sarà consentita pertanto la gestione delle attività commerciali nonché di tutte le strutture sportive presenti all'interno del Centro secondo le condizioni prescritte dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

La gestione dei servizi e delle attività del Centro Sportivo "Moriggia" viene gestita in regime di concessione e pertanto, relativamente alla conduzione degli stessi, il concessionario si assume totalmente il rischio operativo, così come definitivo all'art. 3, co. 1, lett. zz, del Codice.

ART. 2 – VALORE STIMATO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167 del Codice, è pari ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00), per tutto il periodo di durata della concessione di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

Il valore stimato dell'eventuale periodo di proroga di cui al successivo comma 6 risulta pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Il valore complessivo stimato della concessione, ai sensi degli artt. 35, co. 4, e 167 del Codice, risulta pertanto pari ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

Il contratto di concessione avrà una durata pari a mesi 18 (diciotto), a decorrere dal primo giorno successivo al termine della concessione in corso con l'attuale gestore (termine presunto da contratto 15.07.2020). Non è prevista alcuna forma di rinnovo alla scadenza del predetto termine.

L'apertura del Centro Sportivo dovrà essere garantita, senza soluzione di continuità, per tutta la durata della concessione, così come prevista al comma che precede, fatte salve eventuali ipotesi di chiusura programmata, previamente concordate con l'Amministrazione.

A sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, il concessionario avrà comunque l'obbligo di proseguire nella gestione della concessione anche oltre la scadenza del termine di durata della stessa ed alle condizioni originarie, fino a quando l'Amministrazione non avrà provveduto ad affidare una nuova concessione e comunque fino al limite massimo di 180 (centottanta giorni) giorni dalla scadenza del contratto di concessione.

L'Amministrazione comunicherà al concessionario l'esercizio dell'opzione di proroga con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza naturale della concessione, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E GESTIONE DEI SERVIZI

Di seguito viene riportato l'elenco degli impianti ed i servizi collegati:

Impianto coperto:

- N.1 palestra
- n.2 campi da tennis coperti in tartan
- n.2 vasche
- tribune

Impianto scoperto:

- n.1 campo da calcio a 5 in erba sintetica

- n.1 campo da tennis in tartan
- n.2 vasche didattiche
- n.1 vasca olimpionica
- n.1 vasca tuffi
- Parco estivo

Servizi impianto:

- infermeria
- servizi igienici
- spogliatoi calcio a 5 e tennis
- spogliatoi piscine
- locale da destinare a punto ristoro

La concessione comprende la gestione a carico del concessionario di tutti i servizi (commerciali, sportivi e ricreativi) presenti all'interno del Centro Sportivo e dettagliatamente riportati e descritti nella documentazione tecnica all'allegato al presente Capitolato.

In particolare, il concessionario dovrà garantire la gestione, a suo totale carico, dei seguenti servizi:

- Gestione delle piscine (interna ed esterna);
- Gestione della palestra;
- Gestione del campo da calcio e da calcetto;
- Gestione dei campi da tennis;
- Gestione del solarium;
- Gestione del centro SPA.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, nella conduzione degli impianti, dovrà osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 CC e dovrà correttamente e puntualmente eseguire il servizio richiesto, che si articola, in linea generale, nei seguenti adempimenti:

- a) apertura, chiusura, sorveglianza degli impianti durante le attività, custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi e delle aree riservate a particolari categorie (tale mansione comporta anche l'impedire l'accesso a persone non autorizzate e l'uso improprio delle attrezzature);
- b) pulizie giornaliere e periodiche, con prodotti specifici a carico del gestore;
- c) manutenzione ordinaria delle strutture del centro e degli impianti tecnologici in dotazione (a puro titolo di esempio non esaustivo sono considerate manutenzioni ordinarie a carico del concessionario: riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in efficienza; riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, e delle opere in ferro e in legno esistenti; piccole riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additive, degli intonaci e rivestimenti murali; piccole riparazioni dei rivestimenti e pavimenti garantendo una costante analisi e un'immediata informazione a AMSC degli eventuali distacchi; riparazione e mantenimento delle stucature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico; sostituzione di ogni tipo di vetro danneggiato; piccole riparazioni delle opere in lattoneria; verniciature periodiche e riparazioni delle ringhiere e corrimani; controllo dell'efficienza degli scarichi a pavimento; controllo dell'efficienza delle lampade e dello stato dei corpi illuminanti;

regolazione dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività; controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature;

d) nomina di un responsabile della gestione che sia anche responsabile della corretta applicazione del piano di sicurezza sul lavoro ai sensi delle vigenti leggi (D. Lgs. 81/2008) per l'intero impianto da effettuarsi a carico del concessionario; in particolare, il concessionario sarà responsabile della sicurezza, ai sensi della normativa vigente dei propri dipendenti, soci, collaboratori, e dell'installazione dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) durante tutte le operazioni soggette a rischio potenziale;

e) controllo della sicurezza e segnalazione guasti, attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire danni alle persone o al patrimonio;

f) allestimento delle vasche secondo le necessità degli utenti, particolarmente in occasione di gare o manifestazioni sportive;

g) pulizia, taglio dell'erba, manutenzione ed irrigazione delle zone verdi adiacenti gli impianti, taglio delle siepi e di tutte le alberature presenti nel centro;

h) direzione dell'impianto con nomina di un responsabile da comunicare all'atto dell'inizio della gestione;

i) tenuta della contabilità delle entrate e delle spese, con obbligo di sottoporla ad ogni richiesta di controllo da parte di AMSC Spa;

j) attivazione a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente il necessario personale e materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa antinfortunistica vigente, ivi compreso il dispositivo salvavita DAE (defibrillatore semi-automatico esterno);

k) altre prestazioni urgenti collegate ad eventi imprevedibili e finalizzate al corretto utilizzo dell'impianto e alla continuità delle attività svolte nel medesimo;

l) esecuzione di tutto quanto offerto in sede di gara nell'offerta ed economica;

m) segnalazione all'ufficio competente di ogni e qualsiasi problematica venutasi a creare in corso di esecuzione del servizio;

n) pagamento delle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto (luce, gas, acqua, telefono, rete informatica, ecc..). A tal fine sarà onere del concessionario, al momento dell'avvio della gestione della concessione, procedere alla voltura delle utenze a proprio nome.

o) pagamento degli oneri relativi alla tassa rifiuti (TARI) secondo la normativa vigente.

Il concessionario non potrà procedere autonomamente ad opere di manutenzione straordinaria, o costruzione di altri impianti o recinzioni o migliorie sull'area oggetto di affidamento se non previamente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nessun onere sarà a carico di AMSC e tali opere rimarranno comunque nella proprietà dell'Ente alla scadenza della concessione.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Rimane a carico di AMSC la manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature.

I controlli e le verifiche sullo stato di attuazione delle manutenzioni a carico del concessionario sono eseguiti dall'Ufficio Tecnico di AMSC.

Sono inoltre a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri non espressamente previsti a carico del concessionario all'interno del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 6 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'

Ove si rendessero necessari ulteriori interventi di straordinaria manutenzione delle strutture e/o impianti, la cui omissione ne comprometta anche parzialmente l'utilizzo e ascrivibili alla competenza di AMSC, il concessionario è tenuto a darne tempestivo avviso alla medesima AMSC, che interverrà a proprie spese ovvero autorizzerà in via sostitutiva l'intervento del concessionario.

ART. 7 – CONSEGNA DEGLI IMMOBILI

La consegna degli immobili e delle aree che formano oggetto del contratto di concessione avverrà alla presenza di un rappresentante del concessionario e di un rappresentante dell'Amministrazione nel giorno e all'orario che sarà preventivamente concordato tra le parti.

All'atto della consegna degli immobili e delle aree verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale all'interno del quale verranno annotate eventuali riserve da parte del concessionario sullo stato di fatto dei beni oggetto di concessione. In caso contrario, i beni si intendono integralmente accettati dal concessionario, i quali li ritieni idonei e funzionali alle finalità di cui al contratto di concessione.

All'atto della consegna degli immobili e delle aree verrà inoltre redatto un inventario dei beni presenti all'interno dei locali nonché sull'intera area oggetto di concessione. Si precisa che eventuali beni di proprietà del precedente concessionario che dovessero essere ancora presenti all'interno dell'area demaniale oggetto della concessione al momento della consegna, non potranno essere utilizzati dal nuovo concessionario e dovranno essere restituiti al precedente gestore, con oneri di rimozione a carico di quest'ultimo.

ART. 8 – RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

Al termine della durata del contratto di concessione così come definita al precedente art. 2, il concessionario dovrà restituire gli immobili e le aree oggetto di concessione nello stato di fatto in cui sono stati inizialmente consegnati, salvo la naturale usura dovuta al corretto uso.

All'atto della riconsegna degli immobili e delle aree verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale al fine di attestare il reale stato dei beni che hanno formato oggetto di concessione. Tutti i beni mobili di proprietà del concessionario dovranno essere rimossi dallo stesso secondo i tempi e le modalità concordate con l'Amministrazione.

ART. 9 – CONTROLLI E VERIFICHE SULLA GESTIONE

Nel corso della durata del contratto di concessione sarà facoltà dell'Amministrazione effettuare dei controlli sulla corretta gestione degli spazi oggetto di concessione e sulla corretta gestione dei servizi di cui al precedente art. 3.

In particolare i controlli dell'Amministrazione avranno ad oggetto la verifica del rispetto da parte del concessionario di tutti gli oneri previsti a suo carico dal presente Capitolato Speciale di Appalto nonché di tutte le condizioni previste dal concessionario stesso all'interno dell'offerta tecnica.

I controlli dovranno sempre avvenire alla presenza di un rappresentante del concessionario e le relative operazioni dovranno essere descritte all'interno di apposito verbale redatto in contraddittorio con il concessionario.

Qualora l'Amministrazione rilevasse delle difformità nella gestione del contratto di concessione procederà a contestarle formalmente al concessionario secondo le modalità previste nel successivo

art. 21, al fine di applicare, se del caso, le relative penali previste ovvero, nei casi più gravi, procedere alla risoluzione anticipata del contratto di concessione.

ART. 10 – SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentita la cessione del contratto. Potrà essere effettuata la sub-concessione unicamente in relazione alla gestione del servizio bar e della gestione dei distributori automatici presenti all'interno della struttura, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

È vietata la cessione del contratto di cessione, a pena di risoluzione del contratto stesso.

ART. 11 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il concessionario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano alle aree oggetto di concessione o svolgano i servizi che formano oggetto della stessa le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche nei confronti dell'utenza del servizio.

ART. 12 – GARANZIE

Prima della stipula del contratto di concessione, il concessionario:

1. A garanzia del versamento del canone mensile di gestione di cui al precedente art. 13 nonché dell'adempimento degli oneri e degli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, è tenuto a costituire una garanzia, escutibile a prima richiesta, costituita ai sensi della L. 10 giugno 1982, n. 348, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del doppio della somma derivante dagli importi mensili del canone di gestione, così come offerto in sede di gara. La garanzia ha durata pari a quella del contratto di concessione e comunque cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
2. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva, nella misura prevista dall'art. 103 del Codice, costituita ai sensi della L. 10 giugno 1982, n. 348, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia ha durata pari a quella del contratto di concessione e comunque cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della garanzia, qualora durante la gestione della concessione la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro, l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per fatto del concessionario stesso.

La mancata costituzione delle garanzie di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento. In questo l'Amministrazione può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione all'operatore economico che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo posta elettronica certificata, e conseguente costituzione in mora del concessionario, il tutto nel puntuale rispetto della Legge 241/1990.

ART. 13 – CANONE DI GESTIONE

Il concessionario dovrà riconoscere all'Amministrazione un canone mensile di gestione per l'utilizzo del Centro Sportivo sulla base dell'importo offerto in sede di aggiudicazione.

Trattandosi di contratto gestito in regime di concessione, tutti i proventi derivanti dalla gestione dei servizi di cui al precedente art. 3 saranno trattenuti dal concessionario.

ART. 14 – TARIFFE D'USO

Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione delle attività del centro sportivo competono al concessionario.

Per l'utilizzo dell'impianto il concessionario applicherà, per l'intero periodo di concessione, le tariffe e le agevolazioni preventivamente autorizzate da AMSC e pubblicate all'indirizzo www.amsc.it.

Le tariffe potranno subire modifiche periodiche sulla base delle linee di indirizzo emanate dall'Amministrazione Comunale e applicate successivamente ad AMSC.

Il concessionario è obbligato ad esporre al pubblico le tariffe d'uso in modo evidente.

La mancata applicazione delle tariffe approvate da AMSC potrà comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del concessionario.

ART. 15 – RENDICONTI

All'inizio di ogni stagione sportiva (invernale ed estiva), il concessionario deve fornire ad AMSC un piano di gestione dell'impianto con il relativo piano economico-finanziario previsionale.

Al termine di ogni stagione sportiva, e comunque periodicamente con frequenza non inferiore a quattro mesi, il concessionario deve fornire ad AMSC un rendiconto economico consuntivo ed una relazione tecnica-sportiva sulle attività svolte, corredata con i dati statistici di fruizione dell'impianto dettagliati per tipologia di attività ed utenza.

AMSC effettuerà un'attività di monitoraggio e controllo sulle informazioni e sui dati forniti, potendo richiedere al concessionario modifiche al piano di gestione e/o al piano economico-finanziario, pur sempre nel rispetto dell'equilibrio di quest'ultimo.

Il mancato o il ritardato invio delle rendicontazioni di cui ai primi due commi del presente articolo possono comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del concessionario.

ART. 16 - INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Al concessionario competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all'interno degli impianti e non visibili all'esterno, rispetto alla quale determina autonomamente i relativi corrispettivi e sostiene altresì ogni eventuale costo di allestimento.

La scadenza di contratti di vendita di spazi pubblicitari non potrà superare la scadenza della concessione.

Le entrate così realizzate dovranno essere menzionate nel rendiconto annuale di cui al precedente art. 14.

Il concessionario sarà comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni impartite dal Regolamento per la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e pubbliche affissioni del Comune di Gallarate.

Il concessionario stipulerà contratti pubblicitari nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale e locale.

ART. 17 – PAGAMENTI

Gli importi relativi al canone di gestione dovranno essere versati da parte del concessionario all'Amministrazione in dodici rate mensili anticipate entro il quinto giorno del mese di riferimento. Con riferimento al primo mese di gestione, l'importo del relativo canone dovrà essere versato al momento della stipula del contratto di concessione.

Il ritardo rispetto al termine previsto dal primo comma del presente articolo nel versamento anche di una sola rata comporterà la risoluzione di diritto del contratto di concessione.

ART. 18 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

A tal fine il concessionario dovrà comunicare, mediante apposito modello fornito dall'Amministrazione, tutti i dati richiesti dalla citata Legge nonché, sempre nei termini previsti dalla normativa di settore, le eventuali variazioni agli stessi.

ART. 19 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Il contratto di concessione sarà stipulato con le forme previste dall'art. 32, co. 14, del Codice.

In conformità all'art. 32, co. 13, del Codice, in casi di particolare urgenza, debitamente comprovata, l'Amministrazione potrà disporre, prima della stipula del contratto di concessione, l'anticipata esecuzione dello stesso.

Tutti gli oneri gravanti sulla concessione, comprese le eventuali spese di registrazione del contratto, saranno a carico del concessionario senza diritto di rivalsa verso l'Amministrazione.

ART. 20 – POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli, ai sensi di legge, dall'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.

AMSC è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o al personale del concessionario durante l'esecuzione del servizio.

Il concessionario assumerà a proprio carico l'onere di garantire AMSC da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

A tale scopo il concessionario dovrà consegnare, prima della stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata, entro tale data, una polizza RCT stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che AMSC debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza assicurativa RCT dovrà essere prestata con un massimale, per un anno e per sinistro, pari o superiore ad € 1.500.000,00. AMSC è, inoltre, esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, durante l'esecuzione dei servizi, al personale dipendente del concessionario o da questi incaricato. A tale riguardo, il concessionario dovrà stipulare una polizza RCO con un massimale, per anno e per sinistro, pari ad € 1.500.000,00 inoltre, garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione al servizio prestato durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al momento della consegna dei locali oggetto della concessione.

Qualora le polizze, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate AMSC ne chiederà l'adeguamento.

La mancata presentazione delle polizze oppure il mancato adeguamento entro i termini richiesti comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 21 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Anche a seguito di controlli e verifiche di cui al precedente art. 8, l'Amministrazione diffiderà il concessionario, mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, ad eliminare le cause del disservizio fornendo allo scopo un termine perentorio.

Il concessionario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni dovessero essere accolte da parte dell'Amministrazione Comunale, non si procederà all'applicazione delle penali previste per il disservizio riscontrato.

Nel caso in cui, anche a seguito del contraddittorio previsto dai commi precedente, l'Amministrazione Comunale ritenga comprovata la responsabilità del concessionario relativamente al disservizio rilevato, verranno applicate le seguenti penali:

Disservizio	Penale
Ritardata apertura dell'impianto rispetto agli accordi intercorsi con gli utenti (fino a due ore)	€ 50,00 (per ogni episodio)
Ritardata apertura dell'impianto (oltre due ore)	€ 100,00 (per ogni episodio)
Mancata esecuzione dei servizi di pulizia	€ 100,00 (per ogni episodio)
Mancata osservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza, ritardo nell'effettuare le segnalazioni dovute in base al presente capitolato	€ 200,00 (per ogni episodio)
Applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite	€ 500,00 (per ogni violazione, oltre all'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito)
Interruzione del servizio non dipendenti da cause di forza maggiore	€ 500,00 (per ciascuna ogni interruzione)
Mancata manutenzione	Da € 200,00 ad € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento

Qualora venga applicata la penalità, il concessionario sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni 7 (sette) dalla notifica del provvedimento.

Nel caso in cui il concessionario non provveda al pagamento della penalità, l'Amministrazione potrà escutere la garanzia definitiva per una somma corrispondente alla penalità applicata.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro i successivi 7 (sette) giorni. In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della garanzia definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sono cause di automatica risoluzione del contratto di concessione:

- a) pagamento ritardo del canone di gestione entro i termini di cui all'art. 13;
- b) subappalto non autorizzato o subappalto di prestazioni non subappaltabili ai sensi dell'art. 9;
- c) mancata costituzione o mancato mantenimento delle polizze di cui all'art. 16;
- d) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 14;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto di concessione di cui all'art. 9.

In caso di inottemperanza della stessa natura contestata per tre volte consecutive secondo quanto previsto dal precedente art. 17, l'Amministrazione potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l'incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 11, salvo eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto di concessione potrà inoltre essere risolto in tutte le altre ipotesi espressamente previste all'interno del presente Capitolato.

Per quanto non previsto e regolamentato all'interno del presente Capitolato Speciale di Appalto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del codice civile nonché le disposizioni di cui all'art. 176 del Codice.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, si provvede all'informativa in esso prevista, facendo presente che i dati personali forniti dagli operatori economici partecipanti saranno raccolti per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione, con riferimento ai vincitori, il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'ampliamento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti, ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al suddetto Regolamento.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti previsti dal Regolamento tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dal concessionario è AMSC di Gallarate.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente in modo esclusivo ed inderogabile il Foro di Busto Arsizio.

ART. 25 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ALLEGATI:

- Documentazione tecnica relativa agli impianti e alle strutture